

**FONDO PER LA PREVENZIONE DEL FENOMENO DELL'USURA  
EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 MARZO 1996, N. 108**

---

**LINEE GUIDA  
CONVENZIONI BANCHE – CONFIDI**

---

**PREMESSA**

La disciplina del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (d'ora in poi "Fondo antiusura") ha conosciuto, negli ultimi anni, un significativo processo di revisione volto ad ampliare le possibilità di utilizzo delle risorse pubbliche e a rafforzarne l'efficacia quale strumento di sostegno all'accesso al credito delle imprese che presentano condizioni di particolare vulnerabilità finanziaria.

Le modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 864, 865 e 866, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ("Legge di Bilancio 2025") hanno trovato completa attuazione con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 febbraio 2026 (d'ora in poi "Decreto") e con le relative Disposizioni Operative emanate con Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1 del 10 giugno 2026. Il nuovo quadro regolamentare ha ridefinito in maniera organica le modalità di funzionamento del Fondo antiusura, i criteri di utilizzo delle risorse, le caratteristiche delle garanzie concedibili, gli obblighi gravanti sui Confidi e sui soggetti finanziatori, nonché le procedure di monitoraggio, escussione e recupero delle somme garantite.

L'intervento normativo non si limita ad aggiornare aspetti procedurali già esistenti, ma introduce una diversa impostazione dell'operatività del Fondo antiusura, finalizzata ad assicurare un utilizzo maggiormente uniforme delle risorse pubbliche, una più efficace misurazione del rischio delle imprese beneficiarie e una più stretta integrazione tra l'attività svolta dai Confidi e quella dei soggetti finanziatori.

La nuova disciplina rende, pertanto, opportuno un aggiornamento delle convenzioni disciplinanti i rapporti tra Banche e Confidi, affinché le stesse risultino coerenti con le nuove disposizioni legislative e regolamentari e consentano una gestione omogenea delle operazioni assistite dalle garanzie del Fondo antiusura.

Le presenti Linee guida intendono offrire un quadro di riferimento condiviso per la predisposizione delle convenzioni e dei relativi addendum aventi ad oggetto l'utilizzo del Fondo antiusura. Esse non costituiscono uno schema contrattuale vincolante, né limitano l'autonomia negoziale di Banche e Confidi, ma rappresentano uno strumento volto a favorire l'adozione di criteri uniformi nella definizione dei reciproci rapporti operativi, nel rispetto della disciplina vigente.

L'obiettivo perseguito è quello di favorire convenzioni caratterizzate da elevata chiarezza applicativa, assicurando una puntuale ripartizione delle responsabilità tra Banca e Confidi, una corretta gestione delle risorse pubbliche affidate ai Confidi, un adeguato presidio dei rischi e un'efficace collaborazione nello svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e di recupero.

Le convenzioni dovranno, inoltre, tenere conto della particolare natura delle risorse destinate al Fondo antiusura, della loro gestione separata rispetto agli altri fondi rischi dei Confidi e delle specifiche modalità di funzionamento previste dal Decreto e dalle Disposizioni Operative, con particolare

riferimento ai criteri di ammissibilità delle imprese, alla determinazione delle percentuali di copertura, agli obblighi di rendicontazione, ai flussi informativi tra Banche e Confidi e alle modalità di escussione della garanzia.

Si evidenzia, infine, che le presenti Linee guida prendono in considerazione esclusivamente l'operatività concernente le garanzie rilasciate dai Confidi a valere sul Fondo antiusura disciplinate dal Decreto e dalle relative Disposizioni Operative. Restano ferme le discipline applicabili alle ulteriori forme di garanzia eventualmente rilasciate dai Confidi con risorse proprie o assistite da altri strumenti pubblici di mitigazione del rischio, che potranno costituire oggetto di specifici accordi o di separati addendum convenzionali.

## **1. Termini e ambito di applicazione della Convenzione**

- 1.1 La Convenzione costituisce lo strumento attraverso il quale Banca e Confidi disciplinano i reciproci rapporti con riferimento alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo antiusura, come chiarita e disciplinata nella Parte XIV delle Disposizioni Operative, poste in essere successivamente all'entrata in vigore delle modifiche legislative e regolamentari. Alla luce della disciplina introdotta dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 febbraio 2026 e delle relative Disposizioni Operative, la convenzione definisce il quadro di riferimento entro il quale Banche e Confidi regolano le rispettive competenze, i flussi informativi, le modalità operative e gli obblighi connessi alla gestione delle garanzie rilasciate a valere sulle risorse del Fondo antiusura. Nel corso del regime transitorio operante nelle more dell'applicazione delle nuove disposizioni normative, le Banche e i Confidi possono stipulare una Convenzione la cui efficacia sia sospensivamente condizionata all'iscrizione del Confidi nell'elenco di cui all'art. 7, comma 4, del Decreto.
- 1.2 La Convenzione individua con chiarezza il proprio ambito di applicazione, precisando che le disposizioni in essa contenute si applicano esclusivamente alle operazioni finanziarie assistite dalla garanzia del Fondo antiusura rilasciata dal Confidi ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1996. Le ulteriori forme di garanzia eventualmente concesse dal Confidi con risorse proprie ovvero assistite da altri strumenti pubblici di mitigazione del rischio continuano a essere disciplinate dalle specifiche convenzioni ordinarie o accordi tra Banche e Confidi, salvo che queste ritengano opportuno prevedere un coordinamento tra i diversi strumenti convenzionali.
- 1.3 Banche e Confidi definiscono liberamente la durata della Convenzione, prevedendo un termine determinato, eventualmente accompagnato dal rinnovo tacito in assenza di disdetta, ovvero una durata a tempo indeterminato con facoltà di recesso esercitabile mediante congruo preavviso. In entrambe le ipotesi la Convenzione disciplina espressamente gli effetti della cessazione della Convenzione sulle garanzie già rilasciate, assicurando la continuità dei rapporti giuridici sorti durante il periodo di efficacia dell'accordo. La cessazione della Convenzione non incide infatti sulla validità e sull'efficacia delle garanzie già perfezionate, che continuano a produrre i propri effetti fino alla naturale estinzione delle operazioni cui accedono, secondo le condizioni vigenti al momento del loro rilascio.
- 1.4 La sottoscrizione della Convenzione, ovvero dell'addendum destinato ad aggiornare un rapporto convenzionale già esistente, produce effetti sulle operazioni deliberate successivamente alla sua entrata in vigore, salvo diversa volontà espressamente manifestata di Banche e Confidi. Le operazioni già garantite continuano pertanto a essere disciplinate dalla normativa e dalle disposizioni convenzionali applicabili al momento della concessione della garanzia, ferma restando l'applicazione delle disposizioni imperative eventualmente sopravvenute.
- 1.5 Per garantire il costante allineamento della Convenzione all'evoluzione della disciplina del Fondo antiusura, è opportuno che la stessa contenga una clausola di rinvio alla normativa vigente e alle Disposizioni Operative tempo per tempo applicabili, al fine di procedere

automaticamente all'adeguamento della Convenzione, limitando la necessità di continui interventi modificativi del testo convenzionale. Banche e Confidi possono comunque prevedere nella Convenzione che, in caso di interventi modificativi della normativa, verrà avviata una negoziazione al fine di individuare le migliori modalità per l'adeguamento dell'operatività alle modifiche introdotte.

- 1.6 La Convenzione disciplina, altresì, il rapporto tra le proprie disposizioni e la normativa speciale che regola il funzionamento del Fondo antiusura. Considerata la natura pubblica delle risorse impiegate e la presenza di specifici obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo, le disposizioni contenute nel Decreto e nelle Disposizioni Operative prevalgono sulle eventuali clausole convenzionali incompatibili.
- 1.7 La Convenzione chiarisce, infine, che il rapporto instaurato tra Banca e Confidi non modifica l'autonomia decisionale di Banche e Confidi nello svolgimento delle rispettive attività. La valutazione del merito creditizio e la decisione in ordine alla concessione del finanziamento rimangono di esclusiva competenza della Banca, mentre il Confidi conserva piena autonomia nella verifica dei requisiti richiesti dalla normativa per il rilascio della garanzia e nella gestione del Fondo secondo le disposizioni ministeriali. La collaborazione tra Banche e Confidi si realizza attraverso lo scambio di informazioni e il coordinamento operativo finalizzato ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse del Fondo, nel rispetto delle responsabilità attribuite dalla normativa a ciascun soggetto coinvolto.

## **2. Garanzia del Confidi a valere sul Fondo antiusura**

- 2.1 La garanzia del Confidi a valere sul Fondo antiusura è rilasciata nell'interesse dell'impresa beneficiaria ed è prestata a favore della Banca con le caratteristiche richieste dalla normativa vigente. Essa è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e incondizionata e assicura una tutela immediata del creditore al verificarsi dei presupposti previsti dalla disciplina del Fondo antiusura e copre la singola operazione fino all'80% dell'importo dovuto per capitale e interessi contrattuali maturati nel corso del finanziamento, nonché di mora.
- 2.2 La garanzia del Fondo antiusura può essere deliberata dal Confidi se vi è per la stessa operazione finanziaria, una garanzia dello stesso Confidi a valere sul proprio fondo rischi ordinario, rilasciata in base ai criteri fissati nello statuto del Confidi stesso, non inferiore al 5 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria<sup>1</sup>.
- 2.3 La garanzia – della durata massima di 10 anni - conserva efficacia per tutta la durata dell'operazione finanziaria e non può avere una durata superiore a quella del finanziamento garantito<sup>2</sup>. Qualora la Banca conceda una sospensione del pagamento delle rate ovvero un allungamento del piano di ammortamento nelle ipotesi previste dalla normativa, la garanzia si estende automaticamente alla maggiore durata dell'operazione, purché siano rispettati gli adempimenti informativi previsti dal decreto ministeriale e dalle Disposizioni Operative.
- 2.4 La medesima garanzia può essere concessa anche a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito nelle ipotesi previste dalla normativa. Qualora il nuovo finanziamento sia concesso dalla medesima Banca o da una Banca appartenente allo stesso gruppo Bancario, resta fermo l'obbligo di erogare credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20% del debito residuo del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Tale obbligo non trova applicazione qualora il nuovo finanziamento sia concesso da una Banca appartenente a un diverso gruppo bancario<sup>3</sup>.
- 2.5 La garanzia del Fondo antiusura beneficia della garanzia di ultima istanza dello Stato che interviene esclusivamente nei casi espressamente individuati dalla normativa e non modifica il

---

<sup>1</sup> Art. 9, comma 3 del Decreto.

<sup>2</sup> Art. 5, comma 2 del Decreto.

<sup>3</sup> Art. 9, comma 2 del Decreto e Parte VII, lettera A1 delle Disposizioni Operative.

rapporto giuridico tra Banca e Confidi, né gli obblighi e adempimenti gravanti su Banche e Confidi in relazione alla gestione della garanzia e alle attività di recupero.

### **3. Caratteristiche del Fondo antiusura**

- 3.1 Il Confidi gestisce il Fondo antiusura separatamente rispetto agli altri fondi rischi e alle ulteriori disponibilità patrimoniali, assicurando la corretta destinazione delle risorse e la piena tracciabilità delle operazioni garantite.
- 3.2 I fondi speciali antiusura sono costituiti da somme certe e non vincolate da altre operazioni, intendendosi con questa espressione fondi liquidi o di pronta liquidità, o titoli che assicurino comunque il tempestivo e sicuro realizzo del loro valore.
- 3.3 Il Confidi verifica la disponibilità delle risorse del Fondo antiusura prima dell'assunzione di nuovi impegni e monitora costantemente il rispetto dei limiti di operatività previsti dalla normativa. La Banca riceve tempestiva comunicazione qualora il Fondo antiusura non consenta il rilascio di ulteriori garanzie, così da assicurare un ordinato svolgimento dell'operatività convenzionata.
- 3.4 Banca e Confidi disciplinano i flussi informativi necessari alla gestione delle operazioni garantite, individuando tempi – nel rispetto delle scadenze per il monitoraggio fissate nella normativa di riferimento - modalità e contenuti dello scambio delle informazioni. La condivisione dei dati accompagna l'intero ciclo di vita dell'operazione e consente al Confidi di adempiere agli obblighi di monitoraggio e rendicontazione previsti dalla disciplina del Fondo antiusura.
- 3.5 Banche e Confidi individuano le modalità di aggiornamento delle informazioni relative alle operazioni garantite e definiscono gli adempimenti conseguenti alle eventuali variazioni che intervengono nel corso del rapporto. Un costante allineamento delle informazioni contribuisce a una gestione efficace del Fondo antiusura e favorisce il corretto svolgimento dei rapporti convenzionali.

### **4. Caratteristiche dei finanziamenti garantiti**

- 4.1 Banche e i Confidi definiscono le caratteristiche delle operazioni finanziarie assistite dalla garanzia del Fondo antiusura, individuando le forme tecniche convenzionate e le condizioni economiche applicabili. Tali elementi possono essere riportati nel testo convenzionale ovvero in appositi allegati tecnici, così da consentirne un più agevole aggiornamento nel tempo.
- 4.2 Le operazioni garantite rispettano i requisiti previsti dalla disciplina del Fondo antiusura e sono destinate alle imprese in possesso delle condizioni di ammissibilità stabilite dalla normativa vigente.
- 4.3 Banche e Confidi disciplinano le modalità di verifica dei requisiti di ammissibilità delle imprese, individuando le informazioni e la documentazione necessarie per la valutazione dell'operazione. In tale ambito trovano regolamentazione anche le modalità di accertamento della condizione di elevato rischio finanziario, nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa a ciascun soggetto coinvolto.
- 4.4 I finanziamenti garantiti presentano le seguenti caratteristiche:
  - importo massimo pari a 150.000 euro<sup>4</sup>;
  - durata di medio-lungo termine, compresa tra un minimo di 18 mesi e un massimo di 10 anni. L'eventuale periodo di sospensione temporanea del pagamento delle rate non è computato ai fini del calcolo della durata massima prevista dalla normativa di riferimento (fatta salva l'ipotesi

---

<sup>4</sup> Art. 5, comma 1 del Decreto.

residuale delle operazioni di liquidità, ivi inclusi gli incrementi di linee di credito a breve termine per le quali va considerata una durata minima non inferiore a sei mesi)<sup>5</sup>;

- divieto di utilizzo prevalente delle somme erogate per il pagamento di debiti già in essere nei confronti di enti pubblici<sup>6</sup>.

- 4.5 Sulla quota di finanziamento garantita con risorse pubbliche non può essere acquisita alcuna garanzia reale<sup>7</sup>.
- 4.6 Le condizioni economiche applicabili ai finanziamenti convenzionati sono individuate in modo chiaro e trasparente e sono aggiornate secondo modalità condivise tra Banche e Confidi, così da garantire un costante allineamento con l'evoluzione della disciplina di riferimento e con le esigenze dell'operatività.
- 4.7 I beneficiari devono aver integralmente restituito ovvero estinto il finanziamento precedentemente ricevuto e assistito dalla garanzia del Fondo antiusura ovvero essere in regolare ammortamento, avendo restituito almeno il 25 % della sorte capitale del finanziamento già precedentemente ricevuto.

## **5. Procedimento di concessione del finanziamento e della garanzia**

- 5.1 Banca e Confidi definiscono il procedimento di concessione del finanziamento e della relativa garanzia, individuando le fasi dell'istruttoria, le rispettive competenze e le modalità di coordinamento.
- 5.2 L'attività istruttoria si sviluppa nel rispetto dell'autonomia valutativa di ciascuna parte. La Banca svolge le valutazioni di propria competenza ai fini della concessione del finanziamento, mentre il Confidi verifica la sussistenza dei requisiti necessari per il rilascio della garanzia e per l'accesso alle risorse del Fondo antiusura, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 5.3 Banche e Confidi individuano la documentazione da acquisire, le modalità di trasmissione delle informazioni e i tempi di definizione delle rispettive istruttorie, favorendo procedure improntate a semplicità, trasparenza e rapidità.
- 5.4 La Banca comunica al Confidi l'esito dell'istruttoria entro termini definiti, così da consentire il tempestivo perfezionamento della garanzia e la successiva erogazione del finanziamento. Analogamente, il Confidi trasmette alla Banca gli atti necessari al perfezionamento della garanzia e ogni ulteriore informazione rilevante ai fini della gestione dell'operazione.
- 5.5 Le modalità di interlocuzione tra Banca e Confidi sono improntate a criteri di reciproca collaborazione e favoriscono la rapida risoluzione delle eventuali richieste di integrazione documentale o di approfondimento istruttorio. La presenza di referenti dedicati rappresenta uno strumento utile per assicurare continuità operativa e uniformità nella gestione delle operazioni convenzionate, soprattutto nei casi caratterizzati da particolare complessità.
- 5.6 Il perfezionamento della garanzia e del finanziamento conclude il procedimento istruttorio e dà avvio alla fase di gestione del rapporto, disciplinata dalla convenzione per l'intera durata dell'operazione garantita. La tempestiva comunicazione dell'avvenuta erogazione consente al Confidi di aggiornare le informazioni relative all'operazione e di adempiere agli obblighi previsti dalla disciplina del Fondo antiusura.

---

<sup>5</sup> Art. 9, comma 1 del Decreto e Parte VII, lettera A1 delle Disposizioni Operative.

<sup>6</sup> Parte VII, lettera A1 delle Disposizioni Operative.

<sup>7</sup> Art. 9, comma 4 del Decreto.

## **6. Obblighi informativi e monitoraggio delle operazioni**

- 6.1 Banca e Confidi definiscono i flussi informativi necessari per la gestione delle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo antiusura, individuando tempi, modalità e contenuti dello scambio delle informazioni durante l'intero ciclo di vita del finanziamento.
- 6.2 Lo scambio informativo accompagna tutte le fasi del rapporto, dalla concessione della garanzia fino all'estinzione dell'operazione, e consente a Banche e Confidi di disporre di informazioni costantemente aggiornate sull'andamento dei finanziamenti garantiti.
- 6.3 La Banca comunica al Confidi gli eventi che incidono sul rapporto garantito, comprese le modifiche delle condizioni originarie del finanziamento, le sospensioni, le proroghe, le rinegoziazioni e ogni altra circostanza rilevante ai fini della gestione della garanzia.
- 6.4 Il Confidi mette a disposizione della Banca le informazioni necessarie per la gestione delle operazioni e per il corretto utilizzo delle risorse del Fondo antiusura. In particolare, il Confidi si impegna a comunicare alla Banca i codici identificativi del finanziamento "GAR" e "FIN" entro un numero massimo di giorni (concordati tra Banca e Confidi) rispettivamente dalla data della delibera della garanzia e dalla data di generazione del codice da parte della piattaforma.

## **7. Escussione della garanzia**

- 7.1 Banche e Confidi disciplinano i presupposti e le modalità di escussione della garanzia, assicurando il coordinamento con la disciplina del Fondo antiusura e con le procedure interne adottate dagli stessi.
- 7.2 L'inadempimento dell'impresa costituisce il presupposto per l'attivazione della garanzia nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- 7.3 Entro 18 mesi dal riscontrato inadempimento, la Banca – previa diffida di pagamento dell'importo inadempito all'impresa beneficiaria – presenta l'istanza per l'escussione della garanzia al Confidi<sup>8</sup>.
- 7.4 Alla richiesta di escussione della garanzia deve essere allegata la seguente documentazione:
  - copia del contratto del finanziamento garantito;
  - copia delle garanzie aggiuntive ammissibili eventualmente acquisite dalla Banca;
  - copia della documentazione comprovante l'invio della diffida di pagamento con relativa raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC).
- 7.5 La liquidazione della garanzia avviene, una volta verificata la correttezza e completezza della documentazione, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte della Banca<sup>9</sup>.

## **8. Recupero dei crediti e accordi transattivi**

- 8.1 A seguito della liquidazione della garanzia, il Confidi è surrogato nei diritti di credito e, valutate le concrete possibilità di recupero, procede nei confronti dell'impresa e degli eventuali terzi garanti per il recupero delle somme corrisposte dal Fondo antiusura a titolo di garanzia a prima richiesta.
- 8.2 Eventuali accordi transattivi che assicurino il miglior risultato conseguibile in termini di recupero delle somme dovute, in coerenza con la normativa di riferimento, prevedono una percentuale di recupero non inferiore al 15 per cento del debito complessivo.

---

<sup>8</sup> Art. 13, comma 1 del Decreto.

<sup>9</sup> Art. 13, comma 3 del Decreto.

## **9. Modifiche del rapporto garantito**

- 9.1 Qualsiasi vicenda traslativa o modificativa del finanziamento viene comunicata – con le modalità concordate - preventivamente dalla Banca al Confidi che provvedono ad aggiornare la posizione nella piattaforma informatica ministeriale.

## **10. Efficacia della Convenzione**

- 10.1 Banche e Confidi definiscono la durata della convenzione, le modalità di rinnovo, le ipotesi di recesso e gli effetti della cessazione del rapporto convenzionale sulle operazioni già garantite.
- 10.2 La disciplina convenzionale assicura la continuità delle garanzie rilasciate durante il periodo di efficacia della convenzione, evitando che le vicende del rapporto tra Banca e Confidi incidano sui diritti e sugli obblighi derivanti dalle operazioni già perfezionate.
- 10.3 Banche e Confidi definiscono le modalità di coordinamento tra le convenzioni già in essere e quelle adeguate alla nuova disciplina, individuando con chiarezza il regime applicabile alle operazioni già perfezionate e a quelle deliberate successivamente all'entrata in vigore dei nuovi accordi.